

Interrogazione a risposta orale:

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il cavaliere Domenico Cardile, ufficiale dell'Arma dei carabinieri in pensione, aveva mantenuto l'alloggio ex-INCIS, successivamente passato allo IACP;

il predetto alloggio era stato, con atto preliminarmente di compravendita intercorso fra lo IACP ed il Cardile debitamente registrato, completamente pagato dallo stesso;

l'ammiraglio Oreste Guglielmino, a seguito di avvenuta permuta di beni fra lo IACP e la Marina militare, senza dare avviso alcuno all'occupante, come previsto fra l'altro dalla vigente normativa che regola le concessioni ed i recuperi forzosi degli alloggi di servizio, gli veniva ordinato lo sfratto, adducendosi motivi di lavori di messa in sicurezza dell'unità abitativa;

a parere dell'interrogante, a prescindere da quelle che saranno le conclusioni dell'autorità giudiziaria sembrano potersi individuare fenomeni di *mobbing* ed abuso di potere —:

a) se sia a conoscenza di quanto avvenuto, e citato in premessa, presso la base militare di Augusta;

b) se abbia in animo di intraprendere le necessarie iniziative perché il proprio personale dipendente applichi in maniera corretta e non discrezionale le norme legislative vigenti in materia;

c) se non ritenga di dover impartire precise direttive, in special modo per quanto attiene al problema alloggiativo, e più in particolare agli atti di recuperi forzosi, che tengano conto anche della funzione sociale e della risonanza che tali atti possono avere in ambito nazionale.

(3-02161)

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO e DEIANA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 5 aprile scorso nell'aeroporto civile di Brindisi, in mezzo ad aeromobili dell'aviazione nazionale civile era presente un aereo militare americano;

la presenza di un aereo dell'aviazione militare Usa nell'aeroporto civile, desta preoccupazione sia in relazione alla sicurezza dello scalo civile, sia per le possibili connessioni con le operazioni belliche in Iraq —:

quali siano i reali motivi della presenza dell'aereo militare americano;

quali i suoi compiti, se trasportava truppe o anche materiale bellico;

chi ha autorizzato la presenza di tale velivolo e se lo stesso sia coinvolto nelle operazioni belliche in Iraq. (4-05959)

* * *

*ECONOMIA E FINANZE**Interrogazioni a risposta in Commissione:*

BENVENUTO, GRANDI, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 2-*sexies*, della legge 22 novembre 2002, n. 265, che ha convertito, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 265, ha rescandenzato per l'ennesima volta al 31 marzo 2003 l'emanazione degli atti amministrativi di competenza del Ministro interrogato per la rinegoziazione dei vecchi mutui agevolati all'edilizia e all'agricoltura, regolati a tassi fissi divenuti ormai abbondantemente fuori mercato stante la discesa del sistema dei tassi;

tali atti amministrativi non sono stati ancora adottati;

nel frattempo il Tar del Lazio, con sentenza del 22 marzo 2002, ha respinto il ricorso all'Abi contro il primo decreto del tesoro del 24 marzo 2000, n. 110, recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati, che aveva inizialmente affrontato la questione;

la conseguenza paradossale di ciò è che i tassi cosiddetti « agevolati » continuano ad essere troppo elevati rispetto a quelli correnti e da tempo sconfinano sostanzialmente nell'area definita « usuraria dalla legge, con beneficio esclusivo delle banche mutuanti e danno soprattutto delle amministrazioni pubbliche che concorrono al pagamento degli interessi —

quali siano i motivi di tale reiterato inadempimento. (5-01851)

SAIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel parere dell'Agenzia delle Entrate n. 954-306/2002 del 13 settembre 2002 viene spiegato e interpretato il testo di cui alle lettere *c-bis*) ed *f*) dell'articolo 47, comma 1, del Tuir come riportato testualmente di seguito: « La previsione normativa di cui alla lettera *f*) dell'articolo 47, la quale include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera *f*) del Tuir, anche nel caso in cui i percipienti rivestano la qualifica di liberi professionisti » [...]; « Per altro verso, nell'ipotesi di esercizio di attività di collaborazione coordinata e continuativa [(articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*)] i compensi percepiti per la partecipazione a collegi e commissioni che rientrino nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, diversamente da quanto previsto

in caso di esercizio di pubbliche funzioni perdono la qualifica di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo. Da ciò consegue, come è noto l'obbligo per il professionista di emettere fattura addebitando anche l'IVA relativa alla propria prestazione »;

sulla base di tale nota la direzione per le politiche del personale e gli affari generali scriveva (Allegato 2) ai membri della citata commissione che « l'Agenzia delle Entrate rendeva il proprio parere con nota n. 954-306/2002 del 13 settembre 2002 nel senso che la disciplina applicabile ai compensi corrisposti ai componenti la commissione tecnico-scientifica (Struttura ministeriale legislativamente prevista che svolge senza alcun dubbio pubbliche funzioni) è quella di cui al comma 1, lettera *i*) dell'articolo 47 del Tuir;

la Direzione poi, in modo secco e perentorio, comunicava che « dal corrente mese di marzo i soggetti nominati in seno alla Commissione Tecnico-Scientifica nel contingente di 1/3 in qualità di esperti e, tra questi, la particolare categoria dei soggetti esercenti una attività libero-professionale non dovranno emettere più fattura » [...];

una soluzione interpretativa inequivocabile era stata già introdotta dalla circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, che forniva tutti i chiarimenti in ordine alla disciplina di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed attuava letteralmente la volontà del legislatore;

relativamente alla questione in oggetto essa precisa che « il legislatore ha raccolto, nel corpo dell'articolo 47, con una elencazione che ha carattere assolutamente tassativo e che, quindi non ammette interpretazioni estensive o analogiche una serie di fattispecie i cui redditi, in assenza di una specifica previsione di legge, sarebbero stati di incerta qualificazione, in quanto non fa-

cilmente inquadrabili né tra i redditi di lavoro dipendente né tra quelli di lavoro autonomo». In riferimento alla lettera *f*) dell'articolo 47 la circolare precisa che in esso « si possono inquadrare i casi in cui, pur sussistendo un nesso relazionale con una prestazione lavorativa, manca un rapporto di servizio che possa configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente e quindi riunisce in questo gruppo i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a coloro che esercitano pubbliche funzioni senza una vera e propria prestazione d'opera come nel caso delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali, provinciali, regionali ovvero ai membri delle commissioni consultive (esempio commissione edilizia dei comuni) relativamente alla lettera *o*) nonché a quelle corrisposte ai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo relativamente alla lettera *g*) dell'articolo 47;

questo concetto della riconducibilità alla lettera *f*) di quei compensi corrisposti a coloro che hanno con un'amministrazione un flesso funzionale ma non una effettiva prestazione d'opera viene ribadito più volte nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire la precisa volontà del legislatore, e viene specificato infatti che « si tratta di quei compensi e indennità più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, eccetera... »;

appare ovviamente evidente che per l'architetto che eserciti, oltre alla libera professione, anche, ad esempio, la pubblica funzione di consigliere comunale ovvero per l'avvocato che faccia anche il giudice popolare non sia possibile emettere, per queste attività estranee alla propria professione, una fattura che comprenda anche l'IVA e gli oneri previdenziali accessori;

evidentemente differente è il caso del professionista che venga chiamato ad una prestazione d'opera presso la Commissione tecnico-scientifica in quanto libero professionista esperto di materie che vengono trattate nel lavoro della Commissione stessa e che ricadono nell'oggetto della professione;

i decreti ministeriali con i quali i soggetti nominati in seno alla Commissione Tecnico-Scientifica nel contingente di 1/3 in qualità di esperti contengono la testuale premessa: « Ritenuto opportuno avvalersi [dell'opera del/della dott./dott.ssa E...], libero professionista, che risulta in possesso delle necessarie capacità ed elevate competenze ed esperienze professionali tali da poter essere proficuamente utilizzate nell'ambito delle complesse funzioni istituzionali demandate alla citata Commissione [...] »;

la partecipazione a tempo pieno al lavoro della commissione, infine, non fa venir meno la natura dei compensi propri di un libero professionista che sono assoggettati ad una disciplina propria. Tale natura viene ribadita da una recente nota del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, indirizzata alla Direzione per le politiche del personale e gli affari generali (Prot. n. GAB/2003/2138/A03), che nell'impartire le disposizioni per il pagamento mensile delle competenze ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, chiarisce ampiamente il fatto che i compensi erogati non sono di certo assimilabili ai « gettoni di presenza » a cui fa riferimento sempre la Circolare 326/1997 quando tratta la lettera *f*) dell'articolo 47, ma compensi corrisposti in virtù di una vera e propria prestazione d'opera con un riferimento diretto all'oggetto della professione esercitata —:

se il regime fiscale da applicare ai componenti della Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, sia quello di cui alla lettera *c-bis*) o quello della lettera *f*) dell'articolo 47, comma 1, del Tuir. (5-01853)

Interrogazione a risposta scritta:

MASTELLA, CUSUMANO, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PISICCHIO, POTENZA, MAZZUCA POGGIOLINI e MONTECUOLLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 febbraio 2003 è stata disposta a norma dell'articolo 60 comma 5 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esecuzione — da parte di un dirigente dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica — una verifica amministrativo-contabile al comune di Lauro;

non è dato comprendere le ragioni della predetta attività ispettiva, anche perché sono sconosciuti i criteri per cui si sia deciso di adottare tale tipo di controllo nei confronti del comune di Lauro;

ad avviso degli interroganti risulta ingiustificato ed oltremodo eccessivo l'accertamento disposto;

è quanto mai opportuno acclarare l'effettiva necessità della tanto grave verifica disposta al comune di Lauro —:

quali siano le ragioni per le quali sia stato deciso di svolgere l'attività di controllo di cui in premessa;

quali siano i criteri adottati in casi simili ed in altri comuni;

se vi siano già stati altri controlli in Campania e nella provincia di Avellino;

quali iniziative intenda adottare rispetto alla situazione oggetto della presente interrogazione. (4-05962)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei trasporti francese, Gilles De Robien, ha reso alcune dichiarazioni al quotidiano *Il Giornale del Piemonte* in un'intervista a firma Franco Garnero e Micaela Barisone, in data 3 aprile 2003;

da tali dichiarazioni, traspare con evidenza, una posizione eccessivamente attendistica e dilatoria da parte del Governo francese rispetto alla costruzione della linea ad alta capacità Torino-Lione;

tra l'altro, il Ministro De Robien, afferma: « il nuovo governo francese, non appena è entrato in funzione, ha constatato che molti progetti... erano stati promessi dal governo precedente senza che i finanziamenti fossero garantiti. Il progetto Torino-Lione era tra questi « e ancora »... Per quanto riguarda i tempi la data del 2012 per la conclusione della linea, da un punto di vista tecnico appare fuori portata: solo lo scavo del tunnel porta via dieci anni di lavoro...oggi bisogna piuttosto pensare al 2017 o al 2018 —:

se non ritenga che le dichiarazioni del ministro De Robien contengano riserve negative del governo francese relativamente alla realizzazione dell'opera;

se risultino al ministro, oltre alla discussione parlamentare prevista per il 15 maggio 2003 presso l'Assemblea Nazionale francese, ulteriori atti formali che la Francia dovrebbe ancora porre in essere per manifestare, incontrovertibilmente e materialmente, la volontà di realizzare la sua parte di opera;

quali siano, per il Governo italiano, i prossimi atti utili alla realizzazione dell'opera e se si stia rispettando il cronoprogramma della stessa;

se, in ogni caso, condivida le previsioni pessimistiche del ministro De Robien, riguardo i tempi di scavo del tunnel;

se non ritenga indispensabile addivenire ad un chiarimento bilaterale al fine di esplicitare definitivamente, senza ulteriori incertezze, la volontà dei due Paesi di garantire la tempestiva realizzazione di un'opera vitale per il futuro del Piemonte e della nazione. (5-01854)